

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,

Sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2009, proposto da xxxxx elettivamente domiciliata in Roma, via Gavinana n. 2 presso lo studio dell'avv. Maurizio Oliva e rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Giardina del foro di Palermo

contro

- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 7394 del 13 luglio 2009 con cui il Consolato Generale d'Italia a Shanghai ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata dalla ricorrente;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 22 dicembre 2009 fissata per l'esame dell'istanza cautelare formulata dalla ricorrente;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l'oggetto della causa, l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria;

Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 22 dicembre 2009 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;

Rilevato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 7394 del 13 luglio 2009 con cui il Consolato Generale d'Italia a Shanghai ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per turismo presentata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato appare legittimo alla luce della normativa vigente;

Considerato, infatti, che:

- secondo l'art. 5 del trattato di Schengen, ratificato dall'Italia con la l. n. 388/93 e sostanzialmente confermato dall'art. 5 comma 1° lettera c) Reg. CE n. 562/06, per l'ingresso nel territorio dei Paesi contraenti lo straniero deve esibire "i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza"; tali formalità debbono, in particolare, essere rispettate per il rilascio del "visto uniforme" avente durata non superiore a tre mesi (artt. 10, 11 e 15 del trattato);

- nello stesso senso l'art. 4 comma 3° d. lgs. n. 286/98 prevede che per conseguire il visto d'ingresso lo straniero deve dimostrare "di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza";

- l'art. 5 comma 6° d.p.r. n. 394/99 stabilisce, inoltre, che al momento della domanda, oltre alla documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto, lo straniero deve depositare quella concernente "la finalità del viaggio";

- secondo il punto 20 dell'allegato al decreto del Ministro degli Affari Esteri del 12/07/00, poi, il visto d'ingresso per ragioni di turismo è subordinato al deposito di documentazione comprovante:

"a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.)";

- la direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000 quantifica, altresì, gli importi dei mezzi di sussistenza necessari per il rilascio del visto d'ingresso per turismo graduandoli in relazione alla durata del soggiorno;

Considerato che dalle disposizioni ora richiamate si evince che lo straniero che richiede il visto d'ingresso per turismo non deve dimostrare solo la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria ma, più in generale, deve esibire quegli atti necessari a comprovare "lo scopo e le condizioni del soggiorno" (art. 5 del trattato di Schengen e art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98) e le finalità dello stesso (art. 5 d.p.r. n.

394/99);

Rilevato che, a tal fine, l'interessato deve fornire all'amministrazione la prova delle condizioni che giustificano le finalità del soggiorno e, nella fattispecie, trattandosi di visto d'ingresso per turismo caratterizzato da necessaria temporaneità (confermata dalla durata del soggiorno che non può essere superiore a novanta giorni: artt. 10, 11 e 15 trattato di Schengen), dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l'interesse dello straniero a fare rientro nel Paese d'origine onde scongiurare il c.d. "rischio migratorio";

Considerato che le condizioni in esame possono essere di varia natura quali l'esistenza di significativi legami familiari, l'esercizio di attività economiche, il possesso di fonti di reddito, la titolarità di beni immobili o, comunque, altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro dei suoi interessi e che proprio per questo vi farà ritorno al termine del soggiorno in Italia;

Considerato che nella fattispecie nessuna delle condizioni in esame è stata dimostrata dall'interessata che, come risulta dalla nota del 2 novembre 2009 trasmessa dal Consolato Generale d'Italia a Shanghai, non ha fornito prova alcuna del possesso di idonee fonti di reddito né di ulteriori circostanze tali da palesare la probabilità del suo rientro nel Paese di origine;

Considerato, altresì, che, secondo quanto risulta dagli atti, la ricorrente non vanta alcun significativo legame affettivo in Cina ed, anzi, il figlio della stessa risiede in Italia il che comprova, sotto altro profilo, l'esistenza nella fattispecie del c.d. rischio migratorio;

Considerato che quanto fin qui evidenziato induce il Tribunale a ritenere inaccoglibile la censura con cui è stata infondatamente dedotta l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il rilascio del visto d'ingresso per turismo;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio il cui importo complessivo viene liquidato, per entrambi gli enti intimati, in euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2009

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO